

# TOSCANA ANTICA

Associazione Strutture Ricettive della Valdera e Colline limitrofe

sede: Palaia, via della Rocca 2 (PISA) Tel e Fax: 0587 622024

[info@toscana-antica.com](mailto:info@toscana-antica.com)

**ARTICOLO 1** - E' costituita tra i componenti una associazione, con denominazione "TOSCANA ANTICA", con sede in Palaia (PI) Via della Rocca n. 2.

**ARTICOLO 2** - L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio della Valdera e delle colline limitrofe, per favorire lo sviluppo del turismo, anche mediante lo sviluppo delle strutture ricettive, a tal fine l'Associazione può:

- concorrere alla tutela, al mantenimento ed al risanamento del patrimonio ambientale nel rispetto della salvaguardia delle bellezze naturali, artistiche, storiche e monumentali con lo scopo di farle meglio conoscere ed apprezzare;
- organizzare manifestazioni, fiere, gare, convegni, spettacoli pubblici e seminari;
- partecipare e/o creare all'occorrenza iniziative compatibili con lo scopo sociale anche in collaborazione con altre organizzazioni e/o istituzioni, enti collaterali e/o società per lo sviluppo, tecnico, economico, finanziario, ricreativo culturale, di studio e formativo dell'area considerata;
- produrre materiale pubblicitario per la valorizzazione del territorio della Valdera e delle colline limitrofe ;
- predisporre ed eseguire piani di promozione turistica;
- studiare l'offerta turistica dell'area considerata al fine di predisporre soluzioni nell'ambito delle strutture ricettive;
- promuovere lo sviluppo della formazione professionale;
- gestire servizi informatici e telematici utili ai fini dell'Associazione;
- assistere gli associati organizzando opportune forme di consulenza e formazione;
- attivare, presso la sede sociale o altro luogo opportuno, un punto informativo;
- partecipare ad enti, associazioni e organizzazioni aventi scopo affine o analogo a quello dell'associazione.

**ARTICOLO 3** - L'Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

**ARTICOLO 4** - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili che divengano proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutarî;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

- a) dai versamenti annuali degli associati;
- b) da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

**ARTICOLO 5** - In deroga alle norme statutarie viene nominato il primo Consiglio Direttivo, composto di otto membri alla cui carica sono nominati, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2005, i signori:

- Soldani Andrea come sopra generalizzato, Presidente;
- Volpi Clara come sopra generalizzata, Consigliere;
- Francalanci Antonella come sopra generalizzata, Consigliere;
- Gatti Guido Carlo, come sopra generalizzato, Consigliere;
- Vecchia Paolo Ruggero, come sopra generalizzato, Consigliere;
- Magnozzi Massimo, come sopra generalizzato, Consigliere;
- Caselli Carlo Felice, come sopra generalizzato, Consigliere;
- de Paoli Elido Galдино Clotario, come sopra generalizzato, Consigliere

**ARTICOLO 6** - In deroga a quanto previsto dalle norme statutarie, il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque), mentre tutti gli altri il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 7** - La quota di iscrizione per gli associati che entrano a far parte dell'associazione viene determinata in Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero centesimi), salvo diversa successiva delibera dell'assemblea.

**ARTICOLO 8** - L'Associazione è regolata da quanto previsto nel presente atto costitutivo e dallo statuto che, qui di seguito si riporta integralmente:

**STATUTO**  
dell'ASSOCIAZIONE STRUTTURE RICETTIVE DELLA VALDERA  
"TOSCANA ANTICA"

**Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita l'Associazione con denominazione "TOSCANA ANTICA", con sede in Palaia (PI) Via della Rocca n. 2.

**Articolo 2 - SCOPI - DURATA**

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio della Valdera e delle colline limitrofe, per favorire lo sviluppo del turismo, anche mediante lo sviluppo delle strutture ricettive, a tal fine l'Associazione può:

- concorrere alla tutela, al mantenimento ed al risanamento del patrimonio ambientale nel rispetto della salvaguardia delle bellezze naturali, artistiche, storiche e monumentali con lo scopo di farle meglio conoscere ed apprezzare;
- organizzare manifestazioni, fiere, gare, convegni, spettacoli pubblici e seminari;
- partecipare e/o creare all'occorrenza iniziative compatibili con lo scopo sociale anche in collaborazione con altre organizzazioni e/o istituzioni, enti collaterali e/o società per lo sviluppo, tecnico, economico, finanziario, ricreativo culturale, di studio e formativo dell'area considerata;
- produrre materiale pubblicitario per la valorizzazione del territorio della Valdera e delle colline limitrofe ;
- predisporre ed eseguire piani di promozione turistica;
- studiare l'offerta turistica dell'area considerata al fine di predisporre soluzioni nell'ambito delle strutture ricettive;
- promuovere lo sviluppo della formazione professionale;
- gestire servizi informatici e telematici utili ai fini dell'Associazione;
- assistere gli associati organizzando opportune forme di consulenza e formazione;
- attivare, presso la sede sociale o altro luogo opportuno, un punto informativo;
- partecipare ad enti, associazioni e organizzazioni aventi scopo affine o analogo a quello dell'associazione.

L'Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera degli associati.

**Articolo 3 - ASSOCIATI**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni che svolgono la loro attività nel settore agriturismo, alberghiero, delle case vacanze, e in generale nel settore della ricezione turistica della Valdera e delle colline limitrofe, ovvero che pur non operando in detti settori si propongono di svolgere attività di valorizzazione del territorio della Valdera e delle colline limitrofe.

**Articolo 4 - AMMISSIONE DEI SOCI**

I soggetti che intendono partecipare all'Associazione, dovranno presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta, contenente la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto, sottoscritta, per le società o enti, dal legale rappresentante, munito dei necessari poteri.

Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo, che può invitare il richiedente a integrare la domanda con documenti o chiarimenti ritenuti necessari.

In ogni caso di accoglimento della domanda il richiedente dovrà provvedere entro il termine indicato nella comunicazione della delibera:

- a versare la quota di iscrizione;
- a versare i contributi annuali stabiliti dall'Assemblea.

In caso di inadempimento di tali obblighi la domanda si intenderà come non presentata e la relativa delibera non avrà effetti.

**Articolo 5 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati assumono l'obbligo di:

- a) accettare ed osservare il presente statuto;
- b) osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) consultarsi e prestarsi mutua collaborazione sullo studio e sulla trattazione dei problemi di comune interesse;
- d) partecipare all'attività dell'associazione;
- e) versare la quota di iscrizione;
- f) versare i contributi annuali stabiliti dall'Assemblea.

**Articolo 6 - PATRIMONIO**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili che divengano proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

- a) dai versamenti annuali degli associati;
- b) da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

#### Articolo 7 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO - RECESSO - ESCLUSIONE

Ciascun associato può recedere dall'associazione con comunicazione da inviare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio Direttivo, la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia inviata almeno tre mesi prima.

L'associato che non provveda al pagamento dei contributi richiesti, dopo la diffida intimatagli dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'Associazione per morosità, con delibera del Consiglio Direttivo.

L'assemblea potrà deliberare l'esclusione dell'associato che

- commetta altre gravi inadempienze degli obblighi associativi;
- arrechi notevoli danni materiali o morali all'associazione o agli altri associati.

Gli associati receduti o esclusi restano responsabili verso l'associazione di tutte le obbligazioni assunte sino alla data in cui cessano di farne parte.

#### Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

#### Articolo 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove purchè nella Regione Toscana.

con avviso di convocazione inviato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio degli associati e affisso presso la sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, ora e luogo della riunione e dell'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione verrà inviato all'indirizzo indicato al momento della adesione, salvo che l'associato non ne comunichi la variazione al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un terzo degli associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta da un altro associato.

La stessa persona non può rappresentare più di tre associati. Non possono intervenire all'assemblea gli associati che non siano in regola con il versamento dei contributi associativi

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Vengono assunte con le maggioranze di cui al comma precedente le delibere aventi ad oggetto:

- il bilancio consuntivo;
- quote di iscrizione;
- le quote associative annuali dei Soci;
- le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti associativi.

e tutte le altre delibere che non abbiano per oggetto quanto previsto nei due capoversi successivi.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione, occorre la presenza, in proprio o per delega di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole

di almeno tre quarti degli associati.

#### Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non associati nominati dall'assemblea che ne determina il numero.

La durata in carica è fissata dall'assemblea al momento della nomina; è possibile la rielezione.

Verificandosi il caso di elezioni a parità di voto, viene proclamato il più anziano d'età.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvederanno a convocare l'assemblea per la loro sostituzione.

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni di Consiglio consecutive senza motivazione decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che lo ritenga opportuno, ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo in ogni caso deve riunirsi almeno sei volte l'anno.

La convocazione dovrà avvenire con avviso contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima, la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale o altrove, purchè nella Regione Toscana.

E' possibile tenere riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede è determinante.

#### Articolo 11 - AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANZA

L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione è attribuita al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, e così tra l'altro, a titolo esemplificativo e senza che tale elencazione costituisca limitazioni di poteri, può:

- deliberare sulla scelta dei mezzi atti a conseguire gli scopi dell'Associazione;
- provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- determinare l'organizzazione dei servizi;
- nominare rappresentanti dell'associazione in seno ad enti ed organizzazioni che perseguono scopi analoghi o affini a quelli dell'associazione;
- nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Il Presidente inoltre convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee; dirige le discussioni e determina il modo delle votazioni; sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi sarà sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente se nominato.

#### Articolo 13 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

E' fatto divieto di distribuzione tra gli associati, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonchè dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di Legge.

Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Preventivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispose il Bilancio Consuntivo, conformemente alle leggi vigenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### Articolo 14 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più

liquidatori.

Articolo 15 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal codice civile, e dalle leggi in materia."

# TOSCANA ANTICA

Associazione Strutture Ricettive della Valdera e Colline limitrofe

sede: Palaia, via della Rocca 2 (PISA) Tel e Fax: 0587 622024

[info@toscana-antica.com](mailto:info@toscana-antica.com)